



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Buras n. 38

Data di pubblicazione: 29 agosto 2019

Il seguente documento è una copia dell'atto. La validità legale è riferita esclusivamente al fascicolo in formato PDF firmato digitalmente.

Parte prima

Regolamenti e decreti

Decreti

Assessorato Difesa dell'ambiente

Decreto

n. 17873/7 del 27 agosto 2019

Calendario venatorio 2019/2020.

L'Assessore

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA La L. R. 07.01.1977 n. 1, concernente norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna, sulle competenze della Giunta della Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA La Legge 11 febbraio 1992 n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L. R. 29.7.1998 n. 23, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 6 febbraio 2006 n. 66, "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa";

VISTA la Legge 06 dicembre 1991 n. 354 "legge quadro sulle aree protette";

VISTA la Legge 21 novembre 2000 n. 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 e ss.mm.ii., recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)";

VISTA la "Direttiva Uccelli" 2009/147/CE del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici che ha sostituito la direttiva 79/409/CEE;

VISTA la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea;

VISTO il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Periodo of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2009";

Vista la guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009 art. 42, trasmessa dall'ISPRA con la nota n. 25495/T-A11 del 28/7/2010;

VISTA la carta delle vocazioni faunistiche adottata con Decreto della Giunta Regionale n° 42/15 del 4.10.2006 e i successivi aggiornamenti;

Considerato che con il DADA n. 18 del 14.6.2013 è stato adottato il nuovo foglio venatorio per le stagioni 2013/2014 e successive;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/28 del 10/6/2016, avente per oggetto "Commissioni di abilitazione venatoria provinciali e Comitato Regionale Faunistico (L.R. n. 23/1998). Indirizzi e modalità operative a seguito dell'approvazione della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna";

VISTE le proposte di calendario venatorio 2019/2020 trasmesse dalla Città Metropolitana di Cagliari e dalle Amministrazioni Provinciali di Sud Sardegna, Oristano, Nuoro e Sassari;

VISTA l'Ordinanza n. 452 del 14/11/2011 con la quale il TAR Sardegna ritiene che la caccia alle specie merlo e allodola non possa essere consentita oltre la data del 31 dicembre;

VISTA l'Ordinanza n. 303 del 17/9/2013, con la quale il TAR Sardegna ritiene che il Calendario venatorio possa essere emanato solo a seguito dell'acquisizione del preventivo parere dell'INFS (oggi ISPRA) in ossequio all'art. 18 comma 4 della Legge 157/92;

VISTO l'art. 31 della Legge n. 122 del 7 luglio 2016, con il quale è stato aggiunto all'articolo 12 della legge 157/92 il comma 12-bis, "La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento";

ACQUISITA al protocollo generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente n. 12311 del 5/06/2019 la relazione predisposta dall'Università degli studi di Sassari Dipartimento di Medicina Veterinaria avente per oggetto "relazione annuale indagine per la valutazione della consistenza di lepore sarda (*Lepus capensis mediterraneus*) e pernice sarda (*Alectoris barbara*) sul territorio della regione Sardegna 2019";

ACQUISITA al protocollo generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente n. 12483 del 6/06/2019 la relazione predisposta dall'Università degli studi di Sassari Dipartimento di Medicina Veterinaria avente per oggetto "Accordo di collaborazione tecnico-scientifica per la realizzazione di attività istituzionali finalizzate allo studio e alla gestione della fauna selvatica in Sardegna";

ACQUISITA al protocollo generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente n. 12862 del 12/06/2019 la relazione predisposta dall'Università degli studi di Sassari Dipartimento di Medicina Veterinaria avente per oggetto "integrazione informazioni relative ai censimenti primaverili di pernice sarda e lepore sarda effettuati nel territorio regionale";

Fatte salve le disposizioni assunte dal responsabile dell'UDP per l'eradicazione della PSA ai sensi della normativa vigente;

VISTA la nota n. 12006/A4 del 13/3/2017, con la quale l'ISPRA comunica al Ministero dell'Ambiente "le ragioni in base alle quali i periodi di chiusura della caccia a Tordo bottaccio e Cesena possano essere posticipate di una decade rispetto ai limiti attualmente indicati dai Key Concepts";



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

VISTE le note del Ministero dell'Ambiente prott. nn. 6947 del 4/4/2017, 8979 del 2/5/2018 e 15746 del 13/7/2018, aventi per oggetto "Aggiornamento del Documento Key Concepts";

VISTA la nota del MATTM n. 14687 del 3/7/2018, avente per oggetto "attività venatoria su Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*)";

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 38/35 del 24/07/2018 e 57/24 del 21/11/2018, aventi per oggetto "Linee guida per le zone in concessione autogestita per l'esercizio della caccia. Censimenti e piani di prelievo per la specie Pernice sarda e Lepre sarda.";

VISTA La Delibera del Comitato Regionale Faunistico n. 3/1 del 21/06/2019, avente per oggetto il Calendario venatorio 2019/2020;

VISTA la nota del MATTM prot. n. 16169 del 9/7/2019, avente per oggetto "prelievo venatorio e gestione delle specie pavoncella e moriglione" con la quale il Ministero dell'Ambiente invita le Regioni a escludere il Moriglione e la Pavoncella dai rispettivi calendari venatori regionali;

RICHIAMATA la nota del Direttore Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, prot. n. 0016029 del 24/07/2019, con la quale, riscontrando la predetta nota MATTM 16169/2019, è stato precisato che "nelle more che l'Italia si doti di un apposito piano di azione nazionale, la Regione Sardegna adotterà un calendario che, come di consueto, disciplinerà il prelievo venatorio in ossequio alle prescrizioni impartite da ISPRA";

Vista la nota dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 4039/Gab del 15/07/2019, con la quale si chiede all'ISPRA il parere sul calendario venatorio regionale 2019/2020 deliberato dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 21/06/2019;

VISTO il parere dell'ISPRA trasmesso con la nota n. 49150 del 8/8/2019;

ATTESO che ISPRA, con parere di cui alla nota sopra citata, ha riconosciuto la facoltà alla Regione Sardegna di escludere e/o autorizzare il prelievo dei taxa in questione (Pavoncella e Moriglione) raccomandando solo l'adozione di misure di conservazione quali la realizzazione di un attento monitoraggio dei prelievi;

CONSIDERATO che l'art. 7 c. 1 della legge n. 157 del 1992 qualifica l'Ispra come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarle sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Da ciò consegue che il parere reso dall'ISPRA sul calendario venatorio, può essere disatteso dall'Amministrazione regionale, cui compete l'adozione del provvedimento finale, ferma restando la necessità di motivare adeguatamente le ragioni della sua scelta.

DATO ATTO che il termine previsto dal comma 1 dell'art. 50 della Legge regionale 23/98 e ss. mm. ii. è ordinatorio;

VALUTATI i dati relativi al numero degli incendi ed agli ettari di terreno percorso dal fuoco e ritenuti adeguati, per la salvaguardia della fauna, i divieti e le misure previsti dalla L. 21 novembre 2000 n. 353;

RITENUTO adeguato al principio di precauzione prevedere, ove non espressamente specificato, un carniere massimo stagionale corrispondente al prodotto della moltiplicazione del carniere giornaliero per il numero di giornate di caccia previste dal calendario venatorio per la singola specie, atteso che il suddetto principio consente, ma non impone incondizionatamente all'Amministrazione, di attivarsi in presenza di pericoli solo ipotizzati e non ancora suffragati da evidenze scientifiche;

CONSIDERATE le argomentazioni scientifico-giuridiche illustrate nel corso della seduta dai due esperti esterni



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

previamente autorizzati a parteciparvi dal Presidente del Comitato Regionale Faunistico in ragione delle loro competenze e professionalità, ai soli fini di fornire eventuali chiarimenti, delucidazioni e pareri tecnici ai sensi dell'articolo 4 comma 5 del regolamento interno del Comitato Regionale Faunistico;

CONSIDERATO che nella seduta del 21 giugno 2019 il Comitato Regionale Faunistico ha deliberato l'apertura generale al 22 settembre mentre l'ISPRA propone il posticipo dell'apertura al 1° ottobre 2019 senza suffragare le sue ragioni con pubblicazioni scientifiche e senza alcun riferimento alle linee guida dello stesso istituto asserendo che l'apertura del 1 ottobre favorisce il completo sviluppo degli ultimi nati;

RITENUTO che in base ai cosiddetti Key Concepts, il periodo riproduttivo e di emancipazione dei giovani per tutte le specie citate, termina prima della terza decade di settembre ad eccezione della, quaglia e colombaccio: per la quaglia, con l'apertura al 22 settembre la specie è totalmente fuori dal periodo riproduttivo e delle cure parentali. Il colombaccio è considerato dalla stessa Guida e dall'ISPRA un caso del tutto particolare per la sua biologia: il punto 3.4.34 della Guida Interpretativa, considerate le buone condizioni delle popolazioni europee suggerisce di non tener conto delle limitazioni previste dall'art. 7 della Direttiva affermando che "...I fattori biologici determinano una stagione di caccia più breve di 5 decadi rispetto ad altre specie cacciabili. Data la prolificità e lo stato di conservazione di queste specie tale necessità non sembrerebbe imposta da esigenze di conservazione.". Oltre a ciò i dati nazionali ed europei dimostrano chiaramente che la popolazione nidificante di colombaccio ha un costante trend di crescita e pertanto si può concludere che l'apertura a settembre della caccia non abbia alcun impatto negativo sulla conservazione della specie.

A quanto sopra esposto si aggiunge il regime di caccia particolare in Regione Sardegna che prevede una pressione venatoria ridotta a sole due giornate a settimana, con cacciatori autorizzati limitati ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sulla immigrazione. Per questi motivi il Comitato Regionale Faunistico ritiene superabile il parere ISPRA nella parte in cui chiede l'apertura della caccia vagante il 1° ottobre.

ATTESO che, anche in relazione alla chiusura della caccia vagante proposta dall'ISPRA al 31 dicembre e la chiusura generale al 20 gennaio, ad eccezione delle giornate da appostamento agli uccelli acquatici, al colombaccio e ai corvidi, il Comitato Regionale Faunistico ha ritenuto che il parere ISPRA non fornisca informazioni su quali specie protette verrebbero disturbate nel periodo 20-30 gennaio, né quali fra queste sarebbero in migrazione pre-nuziale nella terza decade di gennaio. Le argomentazioni ISPRA sono quindi generiche e in più non riferite al territorio sardo. Il Comitato Regionale Faunistico ritiene quindi di non adeguarsi al parere ISPRA su questo punto, mantenendo la chiusura al 30 gennaio 2020 per gruppi di specie simili, turdidi e acquatici, in armonia con la legge nazionale, la legge regionale e la direttiva 147/2009/CE. In merito alla caccia vagante prevista dal 1 al 30 gennaio 2020, si ribadisce che il regime di caccia in Sardegna prevede un disturbo ridotto a soli due giornate a settimana, e un numero di cacciatori autorizzati limitato ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull'immigrazione. Si rileva inoltre la incongruenza relativa alla cacciabilità dal giorno 1 al 20 gennaio 2020 di alcune specie che per caratteristiche biologiche sono cacciabili solo in forma vagante (gallinella d'acqua, porciglione, frullino).

RITENUTO opportuno richiamare quanto deliberato dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 26.08.2019, si precisa:

1. Tortora: caccia nelle sole giornate di pre-apertura dell'1 e 5 settembre 2019, alla posta e senza l'uso del cane, con carnieri giornaliero di 8 capi e stagionale di 15 capi in ragione delle motivazioni che seguono.

- La popolazione nidificante in Italia è giudicata "Stabile" dal 2000 al 2017 secondo lo studio contenuto nella pubblicazione "Rete rurale nazionale MIPAAF-LIPU.2019" e secondo "Rete Rurale Nazionale & LIPU (2015). Italia – Farmland Bird Index, Woodland Bird Index e andamenti di popolazione delle specie 2000-2014.". La stessa peraltro è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo la pubblicazione "Rete Rurale Nazionale e LIPU (2011). Confortano sul punto gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MiPAAF", realizzato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale. Lo stesso ISPRA valuta la specie in aumento in Italia nel documento "Rapporto sull'applicazione della direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012)" rendicontazione ex art.12 Direttiva uccelli 147/2009/CE. Tali dati sono stati



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

inoltrati da ISPRA alla Commissione UE per gli adempimenti di legge previsti dalla Direttiva 2009/147/CE.

- L'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie riporta che: "Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre - 31 dicembre) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea e risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Anche il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'art.18 della Legge n. 157/92, può essere ritenuto accettabile".

- Le pubblicazioni sopra riportate dimostrano che in un periodo pluriennale dove la specie Tortora è stata sempre cacciata, anche in preapertura, il trend della popolazione Italiana monitorata a breve e lungo termine è comunque stabile o in aumento, conformemente ai principi di gestione e sostenibilità enunciati nella legge nazionale 157/92 e nella Direttiva 2009/147/CE.

- I dati dei carnieri degli ultimi anni confermano il trend costante della presenza del selvatico con un prelievo quasi inconsistente anche in ragione del limitato numero di cacciatori che si dedicano a questa attività.

- Il documento Key concepts individua nella terza decade di agosto il periodo di fine riproduzione e dipendenza che pertanto risulta precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie (prima decade di settembre) e già l'art. 49 della L.R. 23/1998 cit. anticipava il prelievo rispetto all'apertura generale finanche all'ultima settimana di agosto.

- In forza di tali considerazioni posticipare l'apertura alla terza domenica di settembre appare priva di senso in quanto in tale periodo la specie è in stato di avanzata migrazione.

- Il Comitato Regionale Faunistico ha altresì ritenuto di calmierare il carniere, riducendo, rispetto alle stesse indicazioni di ISPRA (parere citato), il prelievo massimo stagionale (da 20 a 15 capi). Ha considerato, inoltre, che l'apertura contestuale della Cornacchia grigia e della Ghiandaia mitiga la pressione venatoria.

2. Cornacchia grigia: fatte salve le due giornate di pre-apertura dell'1 e 5 settembre 2019 (alla posta e senza l'uso del cane), il Comitato Regionale Faunistico ritiene che l'apertura generale prevista per Legge dalla terza domenica di settembre (15 settembre 2019) debba essere posticipata alla quarta domenica (22 settembre 2019). Per questa specie, anche al fine di rispettare l'arco temporale, si prevede la chiusura della caccia per la terza decade di dicembre (dal 23 al 31 dicembre) con riapertura il 2 gennaio 2020 fino al 9 febbraio 2020. Quanto deliberato non solo viene considerato coerente con la normativa nazionale e regionale dal Comitato Regionale Faunistico ma è anche funzionale al mantenimento dell'equilibrio biologico, tenuto conto dei danni alle colture agricole, ormai sempre più rilevanti. Inoltre, anche ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" ritiene accettabile la preapertura.

3. Ghiandaia: fatte salve le due giornate di pre-apertura dell'1 e 5 settembre 2019 (alla posta e senza l'uso del cane), il Comitato Regionale Faunistico ritiene che l'apertura generale prevista per Legge dalla terza domenica di settembre (15 settembre 2019) debba essere posticipata alla quarta domenica (22 settembre 2019). Per questa specie, anche al fine di rispettare l'arco temporale, si prevede la chiusura della caccia per la terza decade di dicembre (dal 23 al 31 dicembre) con riapertura il 2 gennaio 2020 fino al 9 febbraio 2020. Analogamente alla Cornacchia grigia, ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" ritiene accettabile la preapertura.

4. Colombaccio: dal 22 settembre 2019 al 9 febbraio 2020 recependo le indicazioni ISPRA che ne autorizza il prelievo fin dalla data dell'apertura generale con i limiti di carniere previsti nell'Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente Decreto. Il Comitato Regionale Faunistico mette in evidenza che nella Regione Sardegna la caccia è consentita in due giorni fissi (solo il giovedì e la domenica), oltre ai giorni festivi infrasettimanali, con conseguenti cinque giorni di silenzio venatorio su sette mentre nel resto d'Italia il rapporto è capovolto (due giorni di silenzio venatorio il martedì e venerdì), con tre giorni di caccia settimanali. In tal modo la



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L.R. 23/98 ha di fatto ridotto di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei propri cacciatori rispetto alla legge 157/92. Questa disposizione ha una rilevante importanza in quanto prevede un soddisfacente “riposo biologico delle specie cacciate” diminuendo di conseguenza il cosiddetto “rischio perturbazione e disturbo”. Tale disposizione consente all'avifauna una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe e un aumento del tempo dedicato all'alimentazione e riposo in vista della migrazione. Inoltre viene evidenziato che nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull'emigrazione. Il Comitato Regionale Faunistico ritiene che quanto deliberato sia coerente con la normativa vigente nazionale e regionale. Secondo le Linee guida ISPRA il Colombaccio “mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la guida interpretativa giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre.”; La specie in Sardegna è stata oggetto di caccia per lunghe serie pluriennali dalla terza domenica di settembre e, in diversi territori, in apertura anticipata il 1° settembre e questo non ha pregiudicato la situazione demografica della specie, che dimostra incremento o stabilità delle presenze. La data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con l'inizio della terza decade di febbraio. Il colombaccio è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 9 febbraio;

5. Apertura della caccia il giorno 22 settembre 2019 alle specie: Germano reale, Alzavola, Codone, Marzaiola, Moriglione, Canapiglia, Fischione, Mestolone, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Pavoncella, Frullino, Porciglione, Folaga, Merlo, Quaglia, Coniglio selvatico, Colombaccio. Per queste specie il Comitato Regionale Faunistico ritiene che l'apertura generale prevista per Legge dalla terza domenica di settembre (15 settembre 2019) debba essere posticipata alla quarta domenica (22 settembre 2019). Il Comitato Regionale Faunistico ritiene che quanto deliberato sia coerente con la normativa vigente nazionale e regionale.

6. In relazione ai lagomorfi, attese le esigenze di carattere sanitario espresse dal rappresentante dell'Assessorato alla Sanità nel corso della seduta del Comitato Regionale Faunistico del 26 agosto 2019 al fine di consentire il monitoraggio attivo sulla diffusione del virus della Sindrome emorragica virale sulla lepre e sul coniglio, il Comitato Regionale Faunistico ha deliberato che, su base volontaria, vengano conferiti i visceri (fegato, milza, trachea, polmoni, cuore e intestino) delle unità cacciate di lepri e conigli. Tali campioni dovranno essere conferiti all'IZS o al Servizio Veterinario dell'ASSL competente per territorio. I visceri prelevati di lepre o coniglio vanno conferiti, possibilmente a temperature di refrigerazione di 4°C, all'IZS o all'ASSL, quanto prima, indicando su un foglietto allegato al sacchetto la data, il sito di cattura ed il sesso, nonché il recapito telefonico per fornire ulteriori informazioni. Tutte le carcasse di lepri e conigli rinvenute morte, dovrebbero essere raccolte e consegnate, possibilmente con un doppio sacchetto, all'IZS o all'ASSL competente per territorio, indipendentemente dal loro stato di conservazione, o anche se apparentemente decedute a seguito di trauma (investimento), indicando su un foglietto allegato al sacchetto la data, il sito di cattura ed il sesso, nonché il recapito telefonico per fornire ulteriori informazioni. Le Associazioni venatorie hanno assicurato una attività di sensibilizzazione presso i propri associati sull'importanza di tale attività ai fini di studio e prevenzione.

7. Apertura della caccia il giorno 3 ottobre 2019 alle specie: Allodola, Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello, Beccaccia. Per queste specie il Comitato Regionale Faunistico ritiene che l'apertura generale prevista per Legge dalla terza domenica di settembre (15 settembre 2019) debba essere posticipata al 3 di ottobre 2019 modificando la data del 22 settembre prevista nella proposta di calendario deliberato nella seduta del 21 giugno 2019.

8. Mancata previsione del prelievo nella forma esclusiva dell'appostamento per il mese di gennaio, per il Colombaccio, Ghiandaia e Cornacchia grigia: il Comitato Regionale Faunistico mette in evidenza che nella Regione Sardegna la caccia è consentita in due giorni fissi (solo il giovedì e la domenica), oltre ai giorni festivi infrasettimanali, con conseguenti cinque giorni di silenzio venatorio su sette mentre nel resto d'Italia il rapporto è capovolto (due giorni di silenzio venatorio il martedì e venerdì), con tre giorni di caccia settimanali. In tal modo la L.R. 23/98 ha di fatto ridotto di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei propri cacciatori rispetto alla legge 157/92. Questa disposizione ha una rilevante importanza in quanto prevede un soddisfacente “riposo biologico delle specie cacciate” diminuendo di conseguenza il cosiddetto “rischio perturbazione e disturbo”. Tale disposizione consente all'avifauna una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe e un



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

aumento del tempo dedicato all'alimentazione e riposo in vista della migrazione. Inoltre viene evidenziato che nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull'emigrazione. Il Comitato Regionale Faunistico ritiene che quanto deliberato sia coerente con la normativa vigente nazionale e regionale.

9. Beccaccia: dal 3 ottobre 2019 al 26 gennaio 2020(modificando la data di apertura del 22 settembre prevista nella proposta di calendario deliberato nella seduta del 21 giugno 2019) per le seguenti motivazioni:

- nella Regione Sardegna la caccia è consentita in due giorni fissi (solo il giovedì e la domenica), oltre ai giorni festivi infrasettimanali, con conseguenti cinque giorni di silenzio venatorio su sette mentre nel resto d'Italia il rapporto è capovolto (due giorni di silenzio venatorio il martedì e venerdì), con tre giorni di caccia settimanali. In tal modo la L.R. 23/98 ha di fatto ridotto di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei propri cacciatori rispetto alla legge 157/92. Questa disposizione ha una rilevante importanza, nella scelta del periodo di prelievo, in quanto prevede un soddisfacente "riposo biologico delle specie cacciate" diminuendo di conseguenza il cosiddetto "rischio perturbazione e disturbo" e limitando grandemente il numero degli abbattimenti;

- in relazione allo stato di conservazione della specie si evidenzia che due testi scientifici, pubblicati successivamente al riferimento citato dall'ISPRA (Birds in Europe, 2004), stabiliscono che la popolazione paleartica di Beccaccia è stabile (Wetlands International, 2006, Delany et al. 2009). Questa valutazione è inoltre stata ripresa dallo stesso ente Bird Life International, che ha modificato il giudizio del 2004 di declino in un giudizio di popolazione stabile, come evidente nel proprio sito internet nella scheda riferita alla specie (<http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=2978#FurtherInfo>);

- il dato Key Concepts oggi vigente prevede l'inizio della migrazione pre-nuziale nella seconda decade di gennaio;

- Lo studio recente sulla migrazione della beccaccia, eseguito con la tecnologia della telemetria satellitare, presentato al Congresso Internazionale del Gruppo di Lavoro su Beccaccia e Beccaccini di Wetlands International "Migration and movements of Eurasian Woodcock *Scolopax rusticola* wintering in Italy: results of a five-year project based on satellite tracking" (Tedeschi et al., 2017), ha dimostrato che la migrazione pre-nuziale della specie in Italia si verifica a partire dalla terza decade di febbraio;

- l'analisi delle ricatture dirette della specie in Italia dimostrano che la maggior parte delle beccacce inanellate in autunno-inizio inverno, e ricatturate in Italia in febbraio sono ancora nella stessa località d'inanellamento, dimostrando così che le partenze per la migrazione pre-nuziale non avvengono nella seconda decade di gennaio ma dopo la prima decade di febbraio.

- i paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida alla disciplina della Caccia UE stabiliscono che è consentito l'utilizzo di una decade di sovrapposizione nella fissazione delle stagioni di caccia, cioè è possibile chiudere la caccia nella stessa decade in cui inizia la migrazione pre-nuziale;

- la sovrapposizione di una decade, secondo quanto presente nella Guida Interpretativa, è stata riconosciuta dall'ISPRA quale facoltà delle regioni (nota ISPRA 29844T-A del 13/9/2010);

- il Ministero dell'Ambiente, in relazione alla procedura EU PILOT 6955 ENVI, ha consigliato alle Regioni italiane la chiusura al 20 gennaio, ritenendola idonea ed in linea con la direttiva UE 147/2009/CE;

- viene stabilito un limite di prelievo di 3 capi al giorno e 20 a stagione;

- il limite di prelievo stagionale di venti capi, comporta quindi verosimilmente che una buona parte dei cacciatori termina l'attività di prelievo della specie per il raggiungimento dei limiti di prelievo prima della data di chiusura prevista;

- nel territorio della Regione Sardegna difficilmente si verificano gli eventi climatici avversi indicati dallo stesso



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dall'ISPRA che stabilisce i seguenti criteri per la definizione di “ondata di gelo”:

- brusco calo delle temperature minime (<10°C in 24 ore);
 - temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;
 - temperature minime giornaliere molto basse;
 - temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);
 - estensione minima del territorio interessato su base provinciale;
 - durata dell'ondata di gelo stimata in 6-7 giorni.
- la caccia alla beccaccia viene effettuata da un ridotto numero di cacciatori che in linea generale prediligono la caccia al cinghiale, prevista in un periodo per gran parte sovrapponibile, con il sistema della battuta.

10. Germano reale, Alzavola, Codone, Marzaiola, Moriglione, Canapiglia, Fischione, Mestolone, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Pavoncella, Frullino, Porciglione e Folaga, dal 22 settembre 2019 al 30 gennaio in considerazione del fatto che:

- nella Regione Sardegna la caccia è consentita in due giorni fissi (solo il giovedì e la domenica), oltre ai giorni festivi infrasettimanali, con conseguenti cinque giorni di silenzio venatorio su sette mentre nel resto d'Italia il rapporto è capovolto (due giorni di silenzio venatorio il martedì e venerdì), con tre giorni di caccia settimanali. In tal modo la L.R. 23/98 ha di fatto ridotto di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei propri cacciatori rispetto alla legge 157/92. Questa disposizione ha una rilevante importanza, nella scelta del periodo di prelievo, in quanto prevede un soddisfacente “riposo biologico delle specie cacciate” diminuendo di conseguenza il cosiddetto “rischio perturbazione e disturbo” e limitando grandemente il numero degli abbattimenti;
- nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull'emigrazione;
- la guida interpretativa della Direttiva 2009/147/CE (paragrafo 2.7.2) testualmente recita:” Nello studio sui “concetti fondamentali” i dati relativi al periodo di riproduzione e di migrazione prenuziale sono presentati in periodi di dieci giorni (decadi). Il grado di precisione è quindi di dieci giorni. Pertanto, la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione “teorica” in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione. Per periodi superiori ad una decade, l'incertezza cessa e quindi si tratta di una sovrapposizione “reale”;
- la guida interpretativa della Direttiva 2009/147/CE (paragrafo 2.7.9) testualmente recita:” Tuttavia, nell'interpretazione dei dati ai fini della fissazione delle date di apertura e chiusura della caccia a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva, è ammesso un certo margine di flessibilità. Il documento relativo ai “concetti fondamentali” ha permesso di escludere i dati estremi, marginali o anomali nella determinazione del periodo prenuziale e migratorio di varie specie di uccelli cacciabili. Inoltre è possibile escludere le sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che, considerato il livello di precisione dei dati, possono essere considerate sovrapposizioni teoriche”;
- la dichiarazione Janez Potočnik che a nome della Commissione Europea, in risposta ad una interrogazione presentata, ha affermato che “la Commissione si è informata e ha esaminato i fatti segnalati dall'onorevole deputato relativamente alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la direttiva 2009/147/CE (cosiddetta direttiva «Uccelli selvatici»). Stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

della Guida alla disciplina della caccia) o situazioni specifiche come il periodo prolungato di nidificazione del germano reale (*Anas platyrhynchos*)”;

- rientra tra le facoltà delle Regioni (nota ISPRA 29844T-A del 13/9/2010) l'eventuale utilizzo della sovrapposizione delle decadi nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento Key Concepts;

- per il Germano reale, L'ISPRA ritiene che “la popolazione del Germano reale sia tendenzialmente in incremento con un buono stato di conservazione e un'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, tale da permettere la prosecuzione dell'attività di prelievo, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie”. Il Comitato Regionale Faunistico ha ritenuto condivisibile le conclusioni dell'Onorevole Janez Potočnik e il parere ISPRA in merito all'opportunità di uniformare la data di chiusura della caccia al Germano reale con quella delle altre anatre, con il vantaggio di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, che sono meno abbondanti;

- si rappresenta che al rischio di confusione nell'identificazione delle specie cacciabili (sollevato dall'ISPRA), non corrisponde alcuna previsione di divieto di caccia alle specie simili, disciplinata da Direttive Comunitarie o da Norme Nazionali o Regionali. Pur tuttavia il Comitato Regionale Faunistico, al fine di aumentare ulteriormente il livello di protezione, ha introdotto, per alcune specie, dei limiti giornalieri e stagionali di carniere molto restrittivi. In particolare, per le specie Moriglione e Pavoncella, oltre ad un attento monitoraggio dei prelievi, viene previsto un carniere fortemente ridotto così come riportato dall'Allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- si rappresenta inoltre che il livello di protezione degli uccelli acquatici in Sardegna viene garantito anche dal fatto che tutte le zone Ramsar e gran parte delle zone umide sarde ricadono in Oasi permanenti di protezione faunistica nelle quali l'attività venatoria è vietata;

- per le specie Alzavola, Canapiglia e Folaga il documento Key Concepts prevede l'inizio della migrazione prenuziale nella terza decade di gennaio, il Comitato Regionale Faunistico ritiene di discostarsi dal parere dell'ISPRA e di utilizzare la sovrapposizione delle decadi. Per tutte le altre specie (Fischione, Mestolone, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Pavoncella, Frullino, Porciglione), l'inizio della migrazione prenuziale è individuata dal documento Key Concepts dopo il mese di gennaio.

11. Quaglia: dal 22 settembre 2019 al 29 dicembre 2019 in quanto il Comitato Regionale Faunistico ritiene che quanto deliberato sia coerente con la normativa vigente nazionale e regionale atteso che la stessa Guida ISPRA (richiamando il documento Key Concepts) fissa al 31 dicembre il periodo di chiusura della caccia a questa specie e che nella Regione Sardegna la caccia è consentita in due giorni fissi (solo il giovedì e la domenica), oltre ai giorni festivi infrasettimanali, con conseguenti cinque giorni di silenzio venatorio su sette mentre nel resto d'Italia il rapporto è capovolto (due giorni di silenzio venatorio il martedì e venerdì), con tre giorni di caccia settimanali. In tal modo la L.R. 23/98 ha di fatto ridotto di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei propri cacciatori rispetto alla legge 157/92. Questa disposizione ha una rilevante importanza, nella scelta del periodo di prelievo, in quanto prevede un soddisfacente “riposo biologico delle specie cacciate” diminuendo di conseguenza il cosiddetto “rischio perturbazione e disturbo” e limitando grandemente il numero degli abbattimenti.

In proposito, si rammenta che la specie è classificata (secondo Least concern) dall' International Union For Conservation of Nature, la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key Concepts è il 20 settembre e la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di fine riproduzione e dipendenza, indicato nel documento Key Concepts, è consentita dalla guida interpretativa ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9. A ciò si aggiunga che la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento “Rete Rurale Nazionale e LIPU (2015). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2014. MiPAAF”, recentemente realizzato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale. Peraltro, lo stesso ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11.02.1992 n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: “il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico”.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, suggerisce di limitare il carniere a non più di 25 capi.

Con riferimento al parere ISPRA, si precisa di avere tenuto conto del principio di cautela previsto dal piano di gestione europeo della specie disponibile on line al seguente indirizzo web:

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/Quail%20EU_%20PM.pdf

Il suddetto piano di gestione non prevede restrizioni al periodo di caccia in uso in Italia, né limitazioni specifiche sui carnieri. Il risultato sull'incremento della quaglia è avvenuto in un periodo in cui in Italia l'attività venatoria è stata esercitata a partire dalla terza domenica di settembre e fino al 31 dicembre in tutte le regioni d'Italia, ne consegue che la caccia svolta nel periodo che la Regione ha stabilito, non è stato un fattore negativo per la conservazione favorevole della specie in tutta Italia.

12. Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello dal 3 ottobre 2019 al 30 gennaio 2020 (modificando la data di apertura del 22 settembre prevista nella proposta di calendario deliberato nella seduta del 21 giugno 2019). Il Comitato Regionale Faunistico ritiene che quanto deliberato sia coerente con la normativa vigente nazionale, regionale e a quanto indicato nel documento Key Concepts. In particolare il Comitato Regionale Faunistico evidenzia che:

- nella Regione Sardegna la caccia è consentita in due giorni fissi (solo il giovedì e la domenica), oltre ai giorni festivi infrasettimanali, con conseguenti cinque giorni di silenzio venatorio su sette mentre nel resto d'Italia il rapporto è capovolto (due giorni di silenzio venatorio il martedì e venerdì), con tre giorni di caccia settimanali. In tal modo la L.R. 23/98 ha di fatto ridotto di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei propri cacciatori rispetto alla legge 157/92. Questa disposizione ha una rilevante importanza, nella scelta del periodo di prelievo, in quanto prevede un soddisfacente “riposo biologico delle specie cacciate” diminuendo di conseguenza il cosiddetto “rischio perturbazione e disturbo” e limitando grandemente il numero degli abbattimenti;

- nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull'emigrazione;

- la guida interpretativa della Direttiva 2009/147/CE (paragrafo 2.7.2) testualmente recita:” Nello studio sui “concetti fondamentali” i dati relativi al periodo di riproduzione e di migrazione prenuziale sono presentati in periodi di dieci giorni (decadi). Il grado di precisione è quindi di dieci giorni. Pertanto, la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione “teorica” in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione. Per periodi superiori ad una decade, l'incertezza cessa e quindi si tratta di una sovrapposizione “reale”;

- la guida interpretativa della Direttiva 2009/147/CE (paragrafo 2.7.9) testualmente recita:” Tuttavia, nell'interpretazione dei dati ai fini della fissazione delle date di apertura e chiusura della caccia a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva, è ammesso un certo margine di flessibilità. Il documento relativo ai “concetti fondamentali” ha permesso di escludere i dati estremi, marginali o anomali nella determinazione del periodo prenuziale e migratorio di varie specie di uccelli cacciabili. Inoltre è possibile escludere le sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che, considerato il livello di precisione dei dati, possono essere considerate sovrapposizioni teoriche”;

- il Tordo bottaccio utilizza la medesima rotta migratoria Africa, Sardegna, Corsica, Liguria;

- con nota n. 12006/A4 del 13/3/2017 l'ISPRA comunica al Ministero dell'Ambiente “le ragioni in base alle quali i periodi di chiusura della caccia a Tordo bottaccio e Cesena possano essere posticipate di una decade rispetto ai limiti attualmente indicati dai Key Concepts”;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- con note n. 6904 del 4/4/2017, n. 8979 del 2/5/2018 e 15746 del 13/7/2018 aventi per oggetto "Aggiornamento del Documento Key Concepts" il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso alle Regioni e alle Province Autonome la succitata nota del 13 marzo precisando che "l'ISPRA ha esposto - sulla base delle ultime valutazioni tecniche e ritenendo necessario determinare le date di inizio della migrazione primaverile secondo un approccio di flyway - le ragioni in base a cui i periodi di chiusura della caccia a Tordo bottaccio e Cesena possano essere posticipate di una decade rispetto ai limiti attualmente indicati dai Key Concepts nelle more di un nuovo atlante europeo delle migrazioni, proprio in relazione all'utilizzo condiviso dei dati raccolti nei vari paesi mediterranei, portando la data d'inizio della migrazione di ritorno alla terza decade di gennaio";

- in Corsica (regione della Francia) l'inizio della migrazione viene fissata nella seconda decade di febbraio;

- per il Tordo sassello il Key Concepts oggi vigente prevede l'inizio della migrazione prenuziale nella alla terza decade di gennaio;

- rientra tra le facoltà delle Regioni (nota ISPRA 29844T-A del 13/9/2010) l'eventuale utilizzo della sovrapposizione delle decadi nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento Key Concepts.

13. Pernice sarda, Lepre sarda: il Comitato Regionale Faunistico si riserva di integrare il calendario all'esito del Piano di Prelievo da redigere sulla base dei dati dei monitoraggi effettuati sia sul territorio libero (effettuato dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e dalla Agenzia Forestas) che sulle Zone in concessione Autogestita coerentemente a quanto indicato dall'Ispra con il parere citato che testualmente riporta: "per la Pernice sarda si ritiene che la sola restrizione a due giornate di caccia, così come previsto dalla proposta di calendario regionale, non rappresenti una condizione sufficiente per garantire la modulazione del prelievo in relazione alle consistenze locali, che dovrebbe pertanto essere subordinato alla stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione sulla base dei risultati del monitoraggio standardizzato e della stima dell'incremento utile annuo. A questo proposito, si manifesta apprezzamento per l'avvio della raccolta dati sulla consistenza e sul successo riproduttivo delle popolazioni di Pernice sarda in aree campione della regione (come indicato nella direttiva regionale prot. n. 4040 del 15/7/2010). Rimanendo in attesa dei dati relativi al monitoraggio della specie, si auspica che un simile modello gestionale venga esteso a tutto il territorio della regione, indipendentemente dall'approvazione del piano faunistico venatorio regionale. Qualora non si raggiungesse il monitoraggio del 10% della superficie idonea alla Pernice sarda, risulterebbe accettabile la programmazione del prelievo della specie, per le 2 giornate indicate nella bozza di calendario venatorio presentata, nelle sole Autogestite che abbiano eseguito il monitoraggio delle popolazioni".

Il Comitato Regionale Faunistico, su proposta del Presidente, conferma con riserva le date del 6 e del 20 ottobre indicate nella proposta di calendario deliberato nella seduta del 21 giugno 2019, precisando che, per i carnieri, occorrerà attendere i piani di prelievo che verranno redati sulla base dei monitoraggi effettuati sia sul territorio libero che sulle aree autogestite.

14. Cinghiale: in merito all'eradicazione della Peste Suina Africana, il Comitato Regionale Faunistico ha confermato quanto deliberato per la precedente stagione venatoria, ovvero la caccia al cinghiale anche con il sistema della battuta dal 3 novembre 2019 al 30 gennaio 2020, nelle giornate di domenica giovedì e festivi infrasettimanali con carniere massimo di 5 cinghiali ogni 5 fucili o frazione di 5, con un massimo di 40 cinghiali per compagnia. Ove nel corso delle battute venissero raggiunti o inavvertitamente superati i limiti anzidetti, la caccia deve essere interrotta. I capi abbattuti inavvertitamente oltre il limite anzidetto, devono essere devoluti in beneficenza, sotto le direttive dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

15. Volpe: visto il parere dell'ISPRA citato, dal 3 ottobre 2019 al 30 gennaio 2020 in forma vagante da parte del singolo cacciatore. Dal 3 novembre anche in squadre organizzate, col sistema della battuta, con l'ausilio dei cani da seguita. Nell'arco di una giornata non si potranno abbattere più di 5 volpi per cacciatore in forma di caccia vagante e non più di 20 volpi per compagnia.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Per quanto non espressamente previsto si richiamano i periodi di caccia indicati nell'Allegato 1 al presente Decreto. L'esercizio della caccia in Sardegna è vietato nei giorni 25 dicembre 2019 e 1° gennaio 2020.

In ossequio all'art. 31 della Legge n. 122 del 7 luglio 2016, il Comitato Regionale Faunistico ha confermato che la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta debba essere annotata sul foglio venatorio, allegato 3 al presente Decreto, subito dopo l'abbattimento. A tale riguardo il Comitato Regionale Faunistico ricorda che ogni capo deve essere segnato con un "punto" nell'apposita casella, subito dopo l'abbattimento, e a fine giornata nella stessa casella debba essere annotato in sovrapposizione il numero totale dei capi abbattuti come da esempio riportato nell'Allegato 4 al presente Decreto.

Il Comitato Regionale Faunistico ha inoltre deliberato a maggioranza che il cane da riporto, nelle giornate del 2, 6 e 9 febbraio 2020 debba essere tenuto obbligatoriamente al guinzaglio nel tragitto percorso per raggiungere o allontanarsi dalla posta. Il cane deve essere utilizzato esclusivamente per il riporto e il recupero della selvaggina abbattuta o ferita.

A seguito della riforma degli Enti Locali ai sensi della L.R. 2/2016 il Comitato Regionale Faunistico ritiene che nelle more di trasferimento dei procedimenti e la definizione delle procedure e la loro piena operatività le attuali tabelle perimetrali dei vari Istituti venatori e di protezione siano da considerarsi ancora valide a tutti gli effetti.

Vista la Deliberazione del Comitato Regionale Faunistico n. 04/01 del 26.08.2019,

Decreta

Per le argomentazioni di cui alla premessa, unitamente agli allegati 1, 2, 3 e 4 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

ART. 1) L'attività venatoria in Sardegna per la stagione 2019/2020 è consentita secondo le disposizioni contenute nel presente Decreto e negli allegati 1, 2, 3 e 4 che costituiscono anch'essi parte integrante e sostanziale.

ART. 2) I titolari di porto d'arma per uso di caccia che intendono esercitare l'attività venatoria nel territorio della Regione Sardegna devono dimostrare in ogni momento di essere in possesso della autorizzazione regionale all'esercizio della caccia in Sardegna rilasciata nei modi indicati all'art. 46 della L. R. n° 23 del 29.07.1998 e del foglio venatorio adottato con DADA n. 18 del 14.6.2013 e ss.mm.ii.

ART. 3) L'esercizio dell'attività venatoria è consentito con l'uso del fucile:

a) con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che consente di contenere non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;

b) con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40, qualora il calibro sia superiore a mm. 5,6 il bossolo può essere inferiore a mm. 40;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

c) a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40, qualora il calibro sia superiore a mm. 5,6 il bossolo può essere inferiore a mm. 40.

Fatto salvo quanto disposto alla precedente lettera a), qualunque sia il tipo di arma utilizzata, "I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione e semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere più di due cartucce". La stessa arma non potrà sparare, senza interventi di ricaricamento, più di tre colpi in successione.

Nell'arma rigata non è consentito l'uso di munizioni completamente blindate.

L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito esclusivamente per la caccia al cinghiale e alla volpe con il sistema della battuta.

ART. 4) I cacciatori non residenti in Sardegna che intendono esercitare la caccia nel territorio della Regione Sardegna con cani al seguito devono poter dimostrare che gli stessi cani risultino iscritti presso l'anagrafe canina della propria regione di residenza e siano in regola con le norme sanitarie vigenti.

ART. 5) Per l'annata venatoria 2019/2020 è consentito l'esercizio della caccia esclusivamente alle specie di selvaggina, con il rispetto dei tempi e delle modalità di cui all'allegato 1 (facente parte integrante del presente Decreto) e secondo l'orario di seguito riportato:

nei giorni 1 e 5 settembre dalle ore 6.00 alle ore 20.30 (orario legale)

dal 22 al 30 settembre dalle ore 6.15 alle ore 20.15 (" ")

dal 1° al 15 ottobre dalle ore 6.30 alle ore 20.00 (" ")

dal 16 al 27 ottobre dalle ore 6.45 alle ore 19.30 (" ")

dal 31 ottobre al 15 novembre dalle ore 6.00 alle ore 18.15 (orario solare)

dal 16 al 30 novembre dalle ore 6.15 alle ore 18.00 (" ")

dal 1° al 15 dicembre dalle ore 6.30 alle ore 18.00 (" ")

dal 16 al 31 dicembre dalle ore 6.45 alle ore 18.00 (" ")

dal 1° al 15 gennaio dalle ore 6.45 alle ore 18.15 (" ")

dal 16 al 31 gennaio dalle ore 6.30 alle ore 18.30 (" ")

nei giorni 2, 6 e 9 febbraio dalle ore 6.30 alle ore 18.30 (" ")

ART. 6) L'esercizio della caccia in Sardegna è vietato nei giorni 25 dicembre 2019 e 1° gennaio 2020.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ART. 7) Il cacciatore non può abbattere per ogni singola specie e complessivamente più di quanto riportato nell'allegato 2 (facente parte integrante del presente Decreto), alle voci carniere giornaliero e stagionale.

ART. 8) La caccia alla posta senza l'uso del cane è disciplinata come di seguito descritto.

Gli appostamenti dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia.

Considerato che la prima decade di febbraio coincide con l'inizio delle attività riproduttive del Falco pellegrino e del Grifone, specie nidificanti in pareti rocciose, e che il mese di settembre coincide con l'involo dei giovani di grifone, gli appostamenti per la caccia dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle pareti (rocciose verticali o subverticali di altezza superiore ai dieci metri).

È vietata la caccia nell'unica area nidificante del Grifone in Italia e in particolare nelle ZPS ITB023037 "Costa ed entroterra di Bosa, Suni e Montresta" e ITB013044 "Capo Caccia", in ossequio a quanto disposto con il DADA n. 13 del 1/02/2012.

Il trasporto delle armi (nel percorso di andata e ritorno dall'appostamento e gli eventuali ulteriori spostamenti) dovrà avvenire esclusivamente senza cartucce all'interno della canna/canne e/o dell'eventuale caricatore.

La raccolta della selvaggina abbattuta dovrà avvenire con il fucile scarico.

In ogni posta non possono cacciare contemporaneamente più di due cacciatori. La distanza tra gli appostamenti deve essere superiore ai 150 metri.

L'appostamento dovrà essere collocato ad una distanza superiore a 150 metri dal perimetro di:

- oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura;
- zone temporanee di ripopolamento e cattura;
- aree protette istituite ai sensi della normativa regionale e nazionale.

Per la preparazione degli appostamenti possono essere utilizzati residui di potatura o in alternativa materiale sintetico. Non possono invece essere utilizzati parti appositamente tagliate di piante da frutto né parti di specie appartenenti alla flora spontanea protetta. Gli appostamenti comunque devono avere il requisito dell'immediata rimovibilità.

È fatto obbligo al cacciatore di raccogliere i bossoli delle cartucce sparate e di rimuovere i materiali usati e i residui derivati dall'esercizio venatorio al termine della giornata di caccia.

Nelle sole giornate del 2, 6 e 9 febbraio 2020 è consentito l'uso del cane da riporto che deve essere tenuto obbligatoriamente al guinzaglio nel tragitto percorso per raggiungere o allontanarsi dalla posta. Il cane deve essere utilizzato esclusivamente per il riporto e il recupero della selvaggina abbattuta o ferita.

ART. 9) Per la stagione venatoria 2019/2020 e per quelle successive viene adottato il foglio venatorio di cui al DADA n. n. 18 del 14.6.2013 e ss.mm.ii. così come integrato e secondo le modalità disciplinate dal presente Decreto, allegato 3 (facente parte integrante del presente Decreto).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Per la stagione venatoria 2019/2020 il foglio di cui all'allegato 3 contiene, nell'elenco delle specie cacciabili, anche le specie Marzaiola, Codone e Moriglione per le quali la caccia è consentita.

I cacciatori che alla data di pubblicazione del Decreto hanno già ritirato e sono in possesso del foglio venatorio, dovranno scrivere a penna nelle righe vuote a piè di pagina i nomi delle specie Marzaiola Codone e Moriglione, per le quali la caccia è consentita.

Ferma restando la validità dell'Autorizzazione Regionale di cui all'art. 46 della L.R. 23/98, il cacciatore è tenuto annualmente a:

- ritirare presso il Comune di residenza il foglio di cui all'allegato 3 che dura per una sola stagione venatoria. L'incaricato comunale provvederà a stampare il foglio in formato A3 fronte/retro e a consegnarlo al cacciatore, che ne fa richiesta, riempiendo preventivamente i campi obbligatori previsti e apponendo apposito timbro e firma;

- consegnare al Comune di residenza, entro il 1° marzo di ogni anno, l'originale del foglio (cartaceo) debitamente compilato in tutte le sue parti e contestualmente ritirare, sempre presso il Comune di Residenza, il foglio per l'annata venatoria successiva.

Il Comune è tenuto a ritirare il foglio venatorio anche dopo la data di scadenza e, se richiesto, a rilasciare quello nuovo, ferma restando la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della L.R. 23/98.

In caso di deterioramento o smarrimento del foglio, il cacciatore, per ottenere il duplicato, dovrà rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri.

Il foglio del libretto venatorio è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un foglio è perseguibile ai sensi di legge.

Se il cacciatore ritira il foglio e non va a caccia è comunque obbligato a restituirlo al Comune di residenza entro e non oltre 1° marzo di ogni anno (barrando le due pagine del foglio con una linea diagonale).

Il cacciatore non residente in Sardegna titolare dell'Autorizzazione Regionale (ai sensi della L.R. n. 7/1991) deve chiedere annualmente il rilascio del suddetto foglio al Servizio Tutela della natura e delle politiche forestali dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente Via Roma 80 - 09123 Cagliari.

Il cacciatore non residente in Sardegna titolare dell'Autorizzazione Regionale (rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/1991) deve consegnare entro il 1° marzo di ogni anno il suddetto foglio (cartaceo) debitamente compilato al Servizio Tutela della Natura e delle politiche forestali dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente Via Roma 80 - 09123 Cagliari.

Contestualmente alla ricezione del foglio venatorio l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Servizio Tutela della Natura e delle politiche forestali, se esplicitamente richiesto dal cacciatore, trasmetterà all'indirizzo di residenza del cacciatore (ovvero ad un altro indirizzo di domicilio da lui indicato) il foglio per l'annata venatoria successiva.

Sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della L.R. 23/98 nei casi di ritardata consegna, mancata consegna, o di incompleta trascrizione dei dati nel foglio venatorio.

Relativamente alla sanzione di cui sopra si ricorda che ai sensi dell'art. 72, comma 1, lettera a), della L.R. 23/98, la vigilanza sull'applicazione della L.R. 23/98 è affidata oltretutto al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna e alle altre Forze dell'Ordine anche "... alle guardie comunali, urbane e campestri ...". Sarà pertanto cura di ogni Comando di Polizia Municipale provvedere in merito.

Le Amministrazioni Provinciali, entro il 31/12/2019, trasmetteranno alle Amministrazioni Comunali competenti per



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

territorio, un database contenente, i dati anagrafici e venatori dei cacciatori residenti nel singolo Comune. Tali dati saranno caricati dalle Amministrazioni Provinciali sulla base dell'elenco trasmesso dalle stesse Amministrazioni Comunali la scorsa stagione venatoria.

Le Amministrazioni Comunali, dovranno registrare sul database:

- i dati dei nuovi cacciatori;
- eventuali modifiche (rinnovi di porto d'arma e autorizzazioni regionale) dei cacciatori già in anagrafe;
- i dati relativi agli abbattimenti effettuati da ogni cacciatore nell'ambito di ogni singola giornata di caccia.

Nelle more di attivazione del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA II) le Amministrazioni Comunali dovranno trasmettere alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, entro il 20 marzo di ogni anno, copia del database aggiornato.

Le Amministrazioni Provinciali dovranno trasmettere all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, entro il 31 marzo di ogni anno, copia del database aggiornato contenente i dati dei cacciatori di tutti i Comuni ricadenti nel territorio di competenza.

Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni:

- sigla della Provincia / Province in cui va a caccia
- autogestita o AATV in cui va a caccia;
- eventuale ATC per la caccia fuori Regione;
- giorno e mese.

Ai sensi del comma 12-bis dell'articolo 12 della legge 157/92 (modificato dalla Legge n. 122 del 7 luglio 2016, articolo 31) la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul foglio venatorio subito dopo l'abbattimento. Subito dopo l'abbattimento ogni capo deve essere segnato con un "punto" nell'apposita casella e a fine giornata nella stessa casella deve essere annotato in sovraimpressione il numero totale dei capi abbattuti come da esempio riportato nell'Allegato 4 (facente parte integrante del presente Decreto).

I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in AATV non devono essere annotati sul tesserino.

In caso di deposito di selvaggina deve aggiungersi un cerchio intorno al segno.

Il cacciatore, al termine della stagione venatoria, deve riportare sull'apposita colonna "TOTALE" il numero complessivo di giornate usufruite e il numero complessivo dei capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica.

In relazione ai lagomorfi, attese le esigenze di carattere sanitario di cui alle premesse, al fine di consentire il monitoraggio attivo sulla diffusione del virus della Sindrome emorragica virale sulla lepre e sul coniglio, i cacciatori, su base volontaria, potranno conferire i visceri (fegato, milza, trachea, polmoni, cuore e intestino) delle unità cacciate di lepri e conigli all'IZS o al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ART. 10) È vietata l'esportazione della Pernice sarda (*Alectoris barbara*), del Cinghiale (*Sus scrofa meridionalis*) e della Lepre sarda (*Lepus capensis mediterraneus*) dal territorio della Sardegna.

Solo i cacciatori muniti di regolare porto d'arma per uso di caccia e in possesso dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 2 del presente Decreto, che si recano fuori dal territorio della Sardegna, possono portare un numero di capi di selvaggina non superiore a quello consentito per una giornata (carniere giornaliero) in ossequio al precedente art. 7 e all'allegato 2. Non può essere introdotto negli spazi destinati ai servizi di porti marittimi ed aerei un numero di capi di selvaggina superiore a quello consentito nel comma precedente.

Per l'esportazione del Cinghiale, delle sue parti, o dei relativi trofei della Sardegna, dovranno osservarsi le disposizioni sanitarie emanate dalle competenti Autorità.

ART. 11) È sempre vietato:

- uccidere o catturare qualsiasi specie di fauna selvatica non compresa nell'allegato 1;
 - l'esercizio venatorio a rastrello in più di tre persone;
 - la caccia alla folaga, ai palmipedi ed al coniglio selvatico con il sistema della battuta;
 - la caccia alla posta alla beccaccia;
 - l'acquisto, la vendita, la detenzione a scopo di vendita e qualsiasi forma di commercio di selvaggina viva o morta o parte di essa (senza l'apposita autorizzazione);
 - la conciatura di pelli e l'imbalsamazione di fauna selvatica di cui sia stata vietata la caccia. Tale divieto è esteso anche alla selvaggina cacciabile, in periodo di caccia chiusa, salvo rilascio di apposita autorizzazione;
 - l'esercizio venatorio durante il primo anno di concessione del porto d'arma, se il titolare non è accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza di caccia da almeno tre anni;
 - l'addestramento dei cani in violazione dell'art. 71 L.R. 29 luglio 1998 nr. 23 e nei due giorni antecedenti l'apertura generale della caccia (20 e 21 settembre 2019);
 - sparare agli uccelli posati su linee elettriche, telefoniche e similari;
 - l'utilizzo di munizionamento contenente piombo all'interno di tutte le zone umide (laghi, stagni, paludi e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra). È vietato altresì sparare, con l'utilizzo di tale munizionamento, in direzione delle stesse zone ad una distanza inferiore a centocinquanta metri.
- a) In ossequio al D.M. 17/10/2007 n. 184, nei territori ricadenti all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) non coincidenti con aree protette ai sensi della L. 394/91 e delle LL.RR. 31/89 e 23/98 è inoltre vietato:
- l'attività venatoria nei giorni 1 e 5 settembre 2019;
 - l'attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;
 - l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie di combattente (*Philomachus pugnax*) e moretta (*Aythya fuligula*);



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- l'addestramento dei cani prima del periodo indicato dall'art. 71 L.R. 29 luglio 1998 nr. 23 e nei due giorni antecedenti l'apertura generale della caccia (20 e 21 settembre 2019). Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della [legge n. 157/1992](#) sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

In ossequio al D.M. 17/10/2007 n. 184, nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide è vietato l'abbattimento in data antecedente al 1° ottobre di esemplari appartenenti alle specie alzavola, codone, marzaiola, moriglione, canapiglia, fischione, mestolone, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, beccaccia, frullino e pavoncella.

ART. 12) I soci delle zone autogestite sono obbligati, per quanto disposto dall'art. 97 della L.R. n° 23/98, ad esercitare l'attività venatoria alla lepore sarda e alla pernice sarda, unicamente ed esclusivamente all'interno della zona in concessione autogestita e nei periodi che verranno eventualmente indicati a scioglimento della riserva di cui al punto 11 del preambolo del presente provvedimento.

ART. 13) È fatto obbligo ai cacciatori e ai battitori l'uso di indossare giubbini, gilet, maglie o abbigliamento equipollente ad alta visibilità durante l'esercizio della caccia al cinghiale o alla volpe organizzata con il sistema della battuta.

ART. 14) Le tabelle perimetrali degli istituti venatori e di protezione sono da considerarsi ancora valide a tutti gli effetti nelle more di trasferimento dei procedimenti e la definizione delle procedure a seguito della riforma degli Enti Locali ai sensi della L.R. 2/2016.

Lampis



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

Allegato 1 CALENDARIO VENATORIO 2019/2020
Specie cacciabili, periodi di attività venatoria

mesi	Giornate e forme di caccia															
	settembre			ottobre			novembre			dicembre			gennaio			febbraio
	I°	II°	III°	I°	II°	III°	I°	II°	III°	I°	II°	III°	I°	II°	III°	I°
Tortora <i>Streptopelia turtur</i>	1, 5															
Pernice sarda	Riserva di integrazione															
Lepre sarda	Riserva di integrazione															
Coniglio selv.			Dal 22										Al 29			
Germano reale			Dal 22													Al 30
Alzavola			Dal 22													Al 30
Codone			Dal 22													Al 30
Marzaiola			Dal 22													Al 30
Moriglione			Dal 22													Al 30
Canapiglia			Dal 22													Al 30
Fischione			Dal 22													Al 30
Mestolone			Dal 22													Al 30
Beccaccia				Dal 3												Al 26
Beccaccino			Dal 22													Al 30
Gallinella d'acqua			Dal 22													Al 30
Pavoncella			Dal 22													Al 30
Frullino			Dal 22													Al 30
Porciglione			Dal 22													Al 30
Folaga			Dal 22													Al 30
Allodola				Dal 3									Al 29			
Merlo			Dal 22										Al 29			
Quaglia			Dal 22										Al 29			
Cesena				Dal 3												Al 30
Tordo bottaccio				Dal 3												Al 30
Tordo sassello				Dal 3												Al 30
Cornacchia grigia	1, 5		Dal 22								Al 22		Dal 2		Al 30	2, 6, 9
Ghiandaia	1, 5		Dal 22								Al 22		Dal 2		Al 30	2, 6, 9
Colombaccio			Dal 22												Al 30	2, 6, 9
Volpe				Dal 3*			Dal 3**									Al 30
Cinghiale							3, 7, 10	14, 17	21, 24, 28	1, 5, 8	12, 15, 19	22, 26, 29	2, 5, 6, 9	12, 16, 19	23, 26, 30	

	Alla posta senza l'uso del cane
	Alla posta con l'uso del cane da riporto
	Nei giorni di domenica, giovedì, e festivi infrasettimanali anche in forma vagante e con l'uso del cane.

*caccia alla volpe dal 3 di ottobre 2019 in forma vagante.

**caccia alla volpe dal 3 di novembre 2019 anche in squadre organizzate con il sistema della battuta con l'ausilio dei cani da seguita.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

Allegato 2

CARNIERE GIORNALIERO E STAGIONALE

Specie cacciabili, carnieri giornaliero e stagionale

SPECIE	Carniere giornaliero			Carniere stagionale	
Tortora <i>Streptopelia turtur</i>	8			Tortora: non più di 15 capi a stagione	
Pernice sarda	0			Riserva di integrazione	
Lepre sarda	0			Riserva di integrazione	
Coniglio selvatico	3			Coniglio: non più di 25 capi a stagione	
Germano reale	10	Non più di 10 capi complessivamente	Non più di 15 capi complessivamente	*	
Alzavola	10				
Codone	3			Codone: non più di 10 capi a stagione	
Moriglione	1			Moriglione: non più di 4 capi a stagione	
Marzaiola	3			Marzaiola: non più di 10 capi a stagione	
Canapiglia	5			Canapiglia: non più di 10 capi a stagione	
Fischione	10			*	
Mestolone	10			Mestolone: non più di 25 capi a stagione	
Beccaccia	3			Non più di 30 capi complessivamente	Beccaccia: non più di 20 capi a stagione
Beccaccino	10				Beccaccino: non più di 25 capi a stagione
Gallinella d'acqua	10	*			
Pavoncella	3	Pavoncella: non più di 10 capi a stagione			
Frullino	10	*			
Porciglione	10	*			
Folaga	10	*			
Allodola	10	Allodola: non più di 50 capi a stagione			
Merlo	30	*			
Quaglia	5	Quaglia: non più di 25 capi a stagione			
Cesena	30	*			
Tordo bottaccio	30	*			
Tordo sassello	30	*			
Ghiandaia	30	*			
Colombaccio	15****	*			
Cornacchia grigia	30				
Volpe	5 **				
Cinghiale	***				

* Il carniere massimo stagionale è da intendersi, ove non espressamente specificato, il prodotto dato dalla moltiplicazione del carniere giornaliero per il numero di giornate di caccia previste dal calendario venatorio per la singola specie.

**Nell'arco di una giornata non si potranno abbattere più di 5 volpi per cacciatore in forma di caccia vagante e non più di 20 volpi per compagnia con il sistema della battuta.

*** in una giornata non potranno essere abbattuti più di 5 cinghiali ogni 5 fucili o frazione di 5, con un massimo di 40 cinghiali per compagnia. Ove nel corso delle battute venissero raggiunti o inavvertitamente superati i limiti anzidetti, la caccia deve essere interrotta. I capi abbattuti inavvertitamente oltre il limite anzidetto, devono essere devoluti in beneficenza, sotto le direttive dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

**** Nella prima decade di febbraio il carniere giornaliero viene fissato in 10 capi.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

Allegato 2 CARNIERE GIORNALIERO E STAGIONALE
Specie cacciabili, carnieri giornaliero e stagionale

SPECIE	Carniere giornaliero			Carniere stagionale
Tortora <i>Streptopelia turtur</i>	8			Tortora: non più di 15 capi a stagione
Pernice sarda	0			Riserva di integrazione
Lepre sarda	0			Riserva di integrazione
Coniglio selvatico	3			Coniglio: non più di 25 capi a stagione
Germano reale	10			*
Alzavola	10			*
Codone	3		Non più di 15 capi complessivamente	Codone: non più di 10 capi a stagione
Moriglione	1	Non più di 10 capi complessivamente		Moriglione: non più di 4 capi a stagione
Marzaiola	3			Marzaiola: non più di 10 capi a stagione
Canapiglia	5			Canapiglia: non più di 10 capi a stagione
Fischione	10			*
Mestolone	10			Mestolone: non più di 25 capi a stagione
Beccaccia	3		Non più di 30 capi complessivamente	Beccaccia: non più di 20 capi a stagione
Beccaccino	10			Beccaccino: non più di 25 capi a stagione
Gallinella d'acqua	10			*
Pavoncella	3			Pavoncella: non più di 10 capi a stagione
Frullino	10			*
Porciglione	10			*
Folaga	10			*
Allodola	10			Allodola: non più di 50 capi a stagione
Merlo	30			*
Quaglia	5			Quaglia: non più di 25 capi a stagione
Cesena	30			*
Tordo bottaccio	30			*
Tordo sassello	30			*
Ghiandaia	30		*	
Colombaccio	15****		*	
Cornacchia grigia	30			
Volpe	5**			
Cinghiale	***			

* Il carniere massimo stagionale è da intendersi, ove non espressamente specificato, il prodotto dato dalla moltiplicazione del carniere giornaliero per il numero di giornate di caccia previste dal calendario venatorio per la singola specie.

**Nell'arco di una giornata non si potranno abbattere più di 5 volpi per cacciatore in forma di caccia vagante e non più di 20 volpi per compagnia con il sistema della battuta.

*** in una giornata non potranno essere abbattuti più di 5 cinghiali ogni 5 fucili o frazione di 5, con un massimo di 40 cinghiali per compagnia. Ove nel corso delle battute venissero raggiunti o inavvertitamente superati i limiti anzidetti, la caccia deve essere interrotta. I capi abbattuti inavvertitamente oltre il limite anzidetto, devono essere devoluti in beneficenza, sotto le direttive dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

**** Nella prima decade di febbraio il carniere giornaliero viene fissato in 10 capi.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Regione Autonoma della Sardegna
Foglio valido per l'armata venatoria 2019/2020, parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione regionale n° _____

rilasciata al sig. _____

in possesso del porto d'arma n° _____ del _____


Allegato 3

1

Giornate	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Sigla Prov.																							
Autogestita/ATTV																							
ATC caccia fuori Reg.																							
Mese																							
STANZIALE																							
Pemice sarda																							
Lepra sarda																							
Coniglio																							
Cinghiale																							
Volpe																							
MIGRATORIA																							
Tortora Streptopelia t.																							
Tordo bottaccio																							
Tordo sassello																							
Colombaccio																							
Beccaccia																							
Beccacino																							
Merlo																							
Quaglia																							
Alibodola																							
Fischione																							
Folaga																							
Fulmino																							
Gallinella d'acqua																							
Germano reale																							
Ghiandaia																							
Mestolone																							
Pavoncella																							
Codone																							
Moriglione																							
Marzaiola																							
Porciglione																							
Alzavola																							
Cesena																							
Comacchia grigia																							
Canapiglia																							
La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul foglio venatorio subito dopo l'abbattimento																							
Totale n°																							



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Foglio valido per l'armata venatoria 2019/2020, parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione regionale n° _____

rilasciata al Sig. _____

in possesso del porto d'arma n° _____

del _____

2

Alligato 3

Giornate	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	Totale n°	
STANZIALE																								Totale n°
MIGRATORIA																								Totale n°
Tordo bottaccio																								
Tordo sassello																								
Colombaccio																								
Beccaccia																								
Beccacchio																								
Melro																								
Quaglia																								
Allodola																								
Fischione																								
Folaga																								
Frullino																								
Gallinella d'acqua																								
Germano reale																								
Ghiandaia																								
Mastobone																								
Pavoncella																								
Codone																								
Moriglione																								
Marzaiola																								
Porciglione																								
Alzavola																								
Ceserna																								
Cornacchia grigia																								
Carnapiglia																								

La fauna selvatica stanziata e migratoria abbattuta deve essere annotata sul foglio venatorio subito dopo l'abbattimento

Timbro Comune di _____, firma incaricato comunale _____, data _____

Il cacciatore deve compilare esclusivamente il presente foglio e consegnarlo al Comune di residenza entro il 1° marzo.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Allegato 4

Fac simile compilazione casella del foglio venatorio di cui Allegato 3

Nome specie
Nome specie

Ogni capo deve essere segnato con un "punto" nell'apposita casella, subito dopo l'abbattimento.

Nome specie	..20..
Nome specie	.4.

A fine giornata nella stessa casella deve essere annotato in sovraimpressione il numero totale dei capi abbattuti.